

COMUNE DI PRATA di PRINCIPATO ULTRA
(Provincia di Avellino)

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto passivo
- Art. 3 – Oggetto d'imposta
- Art. 4 – Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 5 – Determinazione della base imponibile
- Art. 6 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Art. 7 – Soggetto attivo
- Art. 8 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 9 – Quota riservata allo Stato

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 10 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 11 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Abitazione principale e pertinenze

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 13 – Denunce
- Art. 14– Versamenti
- Art. 15 – Compensazioni
- Art. 16 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 17 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 18 – Attività di controllo
- Art. 19– Rimborsi
- Art. 20– Contenzioso
- Art. 21 – Riscossione coattiva
- Art. 22– Arrotondamenti

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 – Norme di rinvio
- Art. 264– Entrata in vigore

ALLEGATI

- TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI
- TABELLA II - Coefficienti per il calcolo della base imponibile dei fabbricati del gruppo“D”.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA , nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”.

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria sperimentale è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 3

Oggetto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria sperimentale è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili.

Art. 4

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA , ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,

2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale

caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

Art. 5

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento.
3. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale
4. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 6

Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili

1. Stante che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente articolo 2, il valore venale è quello risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L.223/2006.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
7. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
8. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.
9. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
10. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5,

comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile IMU ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 7 **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92,.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al precedente articolo 2, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 8 **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.

Art. 9 **Quota riservata allo Stato**

1. Nel rispetto del disposto dell'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il contribuente è tenuto a versare allo Stato una quota nella misura del 50% dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base pari allo 0,76% della base imponibile degli immobili soggetti all'imposta municipale propria.
2. Sono esclusi dall'obbligo indicato al precedente comma 1, gli importi dovuti in relazione ai seguenti immobili:
 - i fabbricati adibiti ad abitazioni principale e alle pertinenze così come identificate al successivo articolo 12;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
 - immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati;
 - unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali dal presente regolamento;
 - immobili posseduti dai comuni nel loro territorio;
 - casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. La quota riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1, deve essere versata contestualmente all'imposta municipale propria dovuta al Comune.
4. Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10

Determinazione della base imponibile dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 11

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. a) del precedente articolo 10, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma precedente.
7. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, in quest'ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto della stessa.
8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12

Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del

2. nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
- a) fabbricato ove è stabilita la residenza e contestualmente la dimora del proprietario o del soggetto proprietario od in possesso del diritto di usufrutto sul fabbricato;
 - b) abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai fini IMU viene assegnata a titolo di diritto di abitazione;
 - c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulta locata;
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti agevolazioni:
- **aliquota specifica per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
 - **detrazione d'imposta**, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento, applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
5. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
6. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
7. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 13 **Denunce**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
5. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
6. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
7. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 14 **Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA, corrispondente a G990.
2. Dal 1° dicembre 2012 i versamenti potranno essere eseguiti anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
3. Il versamento dell'imposta municipale propria relativa all'anno d'imposta 2012, deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 13, del D.L. 201/2011.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 15 **Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta;

Art. 16
Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si verificano:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico.

Art. 17
Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 18
Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 19
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 20
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 21
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Prata di Principato Ultra mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,

costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

Art. 22 **Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito con Legge 44/2012; dalle norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 24
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

ALLEGATI

TABELLA 1
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	60
Dal 1° gennaio 2013 il coeff. precedente(gruppo D) sarà aumentato	65
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

TABELLA 2

COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2012 FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO

per l'anno 2012 = 1,03;	per l'anno 2011 = 1,07;
per l'anno 2010 = 1,09;	per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,14;	per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21;	per l'anno 2005 = 1,25;
per l'anno 2004 = 1,32;	per l'anno 2003 = 1,36;
per l'anno 2002 = 1,41;	per l'anno 2001 = 1,45;
per l'anno 2000 = 1,49	per l'anno 1999 = 1,52;
per l'anno 1998 = 1,54;	per l'anno 1997 = 1,58;
per l'anno 1996 = 1,63;	per l'anno 1995 = 1,68;
per l'anno 1994 = 1,73;	per l'anno 1993 = 1,76;
per l'anno 1992 = 1,78;	per l'anno 1991 = 1,81;
per l'anno 1990 = 1,90;	per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07;	per l'anno 1987 = 2,25;
per l'anno 1986 = 2,42;	per l'anno 1985 = 2,59;
per l'anno 1984 = 2,77;	per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11	